

PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

REGOLAMENTO QUADRO PER LA CONCESSIONE D'USO DEL NOME E DEL LOGO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 8 AGOSTO 2006 N. 22

Indice	pag. n.
Premessa – Le finalità del Marchio d'Area	2
art. 1 – Oggetto del Regolamento	2
art. 2 – Il soggetto titolare	2
art. 3 – La delimitazione geografica	2
art. 4 – I soggetti che possono richiedere la concessione.....	2
art. 5 – I prodotti, i servizi e le attività.....	4
art. 6 – Le regole di appartenenza e gli obblighi.....	5
art. 7 – Onerosità della concessione	6
art. 8 – Le procedure e il sistema di controllo.....	6
art. 9 – Le sanzioni	7
art. 10 – Le azioni di informazione, promozione e supporto	7
art. 11 – Il sistema informativo e la tracciabilità	7

Allegati

All. a) - Rappresentazione grafica del Logo del Parco

PREMESSA - LA FINALITÀ DEL MARCHIO D'AREA

La finalità del marchio collettivo d'area "Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga" è quella di promuovere e sostenere le produzioni/attività/servizi, che sono realizzate all'interno di una zona geografica delimitata e identificata dal marchio stesso e che hanno come obiettivi quelli del miglioramento della qualità ambientale, sociale ed economica delle risorse e dei processi produttivi dell'area. In particolare, il marchio deve essere in grado di:

- a) consentire ai consumatori un'immediata identificazione dei prodotti-attività-servizi che sono propri dell'area ed essere garantiti delle loro provenienza;
- b) aiutare gli imprenditori agricoli, zootecnici e forestali, le PMI e le micro-imprese del settore alimentare, del turismo e della ricettività, della ristorazione e dell'artigianato ad utilizzare un marchio per differenziare sul mercato i propri prodotti-attività-servizi;
- c) consentire alle attività di commercio al dettaglio che operano all'interno dell'Area protetta una giusta riconoscibilità in quanto a loro può essere demandata la vendita dei prodotti a logo Parco;
- d) aiutare i concessionari del Marchio ad adottare un sistema territoriale locale di qualità nel suo complesso immediatamente trasferibile ai prodotti-attività-servizi, basata sull'impiego di manodopera locale, su comportamenti virtuosi, sulla reputazione degli operatori e sulla qualità delle sue risorse ambientali e dei processi di produzione.

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento Quadro disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio del Marchio collettivo d'Area "Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga", la cui rappresentazione grafica è individuata nell'allegato A) che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Art. 2

Il soggetto titolare

Il titolare del marchio è in via esclusiva l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, istituito con Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995, avente sede amministrativa in L'Aquila, frazione Assergi, in via del Convento, 1.

Art. 3

La delimitazione geografica

Il territorio di riferimento è rappresentato dai confini territoriali dei Comuni facenti parte del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Art. 4

I soggetti che possono richiedere la concessione

1. Gli utilizzatori possono essere:

- a) Soggetti pubblici e/o privati, anche non facenti parte del territorio di cui all'art.3 che precede, che con l'Ente Parco hanno stipulato ovvero stipulano il Patto di Associazione.
- b) imprese agricole e zootecniche in forma singola e associata;
- c) imprese forestali in forma singola o associata;
- d) le imprese agroalimentari in forma singola o associata che ricadono nelle definizioni di micro imprese e di PMI della CE
- e) le imprese del commercio, del turismo e della ricettività in forma singola o associata che ricadono nelle definizioni di micro imprese e di PMI della CE
- f) le imprese artigiane in forma singola o associata che ricadono nelle definizioni di micro imprese e di PMI della CE.

2. Tali soggetti devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) devono svolgere la loro attività all'interno dell'area geografica identificata dall'art.3 che precede. Nel caso di imprese con più unità locali, le produzioni, i servizi e le attività per le quali può essere utilizzato il marchio sono solo quelle prodotte dalle unità locali ricadenti nell'area.
- b) devono rispettare quanto previsto dal presente regolamento e dai regolamenti/programmi specifici per attività, prodotti e servizi predisposti dall'Ente Parco;
- c) devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti di onorabilità:
 - c)1 non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
 - c) 2 non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per uno dei delitti di cui ai titoli II (dei delitti contro la Pubblica Amministrazione) e VIII (dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio) del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
 - c) 3 non aver commesso illeciti e/o reati paesaggistici – ambientali secondo le vigenti disposizioni di settore;
 - c) 4 non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli artt. 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 - c) 5 non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, e 13

settembre 1982, n. 646, e successive modifiche e integrazioni o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso.

3. I requisiti di onorabilità devono essere posseduti:

- a) nel caso di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede un istitutore o un direttore, anche da questi ultimi;
- b) nel caso di società, da tutti i soci per le società in nome collettivo, da tutti i soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni e dagli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le società consortili e le cooperative;
- c) nel caso di Consorzi e di Associazioni, dal Presidente.

4. I soggetti pubblici e/o privati che hanno stipulato ovvero stipulano il Patto di Associazione con l'Ente Parco sono obbligati ad osservare le condizioni sopra specificate fatta eccezione per il punto 2 lett a).

Art. 5

I prodotti, i servizi e le attività

1. I prodotti, i servizi e le attività per i quali è possibile richiedere l'uso del presente marchio devono essere presenti nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.
2. Il processo produttivo, con riferimento ai prodotti, non può in alcun modo essere limitato alla sola attività di confezionamento.
3. L'Ente Parco, in attuazione del presente regolamento quadro, predispone dei regolamenti specifici per la concessione dell'uso del marchio d'area per i diversi prodotti, servizi e attività presenti nel territorio individuato all'art. 3 che precede.
4. I prodotti, i servizi e le attività devono essere ottenuti o prestati nel rispetto delle modalità previste, per ciascun bene e servizio, o per gruppi o classi di beni e di servizi, dal presente regolamento, dai regolamenti attuativi e dai rispettivi manuali di gestione dell'uso del marchio.
5. I prodotti sono:
 - a) i prodotti agricoli ed agroalimentari;
 - b) i prodotti dell'artigianato tradizionale e tipico dell'area.
6. I servizi sono:
 - a) ristorazione, agriturismo, alberghieri ed extra alberghieri;
 - b) servizi di guida turistica e naturalistica;
 - c) pescaturismo e/o sport analoghi e praticabili nel territorio del Parco ;
 - d) commercio al dettaglio di prodotti agroalimentari e dell'artigianato locale.

Art. 6

Le regole di appartenenza e gli obblighi

1. Si può richiedere l'uso del marchio attraverso apposita istanza all'Ente Parco titolare. La richiesta deve essere fatta con i moduli previsti nei regolamenti attuativi dei diversi prodotti, attività e servizi.
2. I soggetti richiedenti devono:
 - a) rispettare le norme relative alla sicurezza alimentare, benessere animale, tutela ambientale, etichettatura, sicurezza sul lavoro;
 - b) tenere comportamenti conformi alle politiche ed ai piani di azione predisposti dall'ente titolare del marchio;
 - c) osservare le prescrizioni dei diversi regolamenti attuativi specifici dei settori/prodotti/servizi. Tali regolamenti si compongono di una parte relativa alla concessione dell'uso della denominazione "Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga" e di un Manuale per la Gestione d'uso del logo.
 - d) impegnarsi a partecipare a programmi di promozione concordati con l'ente titolare del marchio;
 - e) impegnarsi ad utilizzare manodopera locale;
 - f) comunicare tempestivamente all'Ente l'esito di eventuali controlli da parte delle autorità competenti ed eventuali variazioni che possono influire sull'uso del marchio;
 - g) aderire al sistema informativo di tracciabilità interna;
 - h) fornire periodicamente informazioni prodotte attraverso l'autocontrollo interno secondo le prescrizioni impartite dall'ente titolare;
 - i) utilizzare il marchio e i suoi segni distintivi sia sui prodotti, attività e servizi sia sul materiale informativo e promozionale secondo quanto prescritto dalle regole d'uso del logo marchio contenute nei diversi regolamenti attuativi e nei manuali di gestione.
3. L'Ente Parco si riserva la facoltà di modificare i regolamenti attuativi.
4. Il Concessionario è tenuto a lasciare indenne l'Ente Parco da qualsiasi richiesta di danni o da altra pretesa di terzi nei suoi confronti, in relazione a beni commercializzati, alle attività espletate ed ai servizi erogati con l'uso del marchio.
5. Il Concessionario del marchio ha l'obbligo di:
 - a) non attuare forme di comunicazione della concessione scorrette o ingannevoli, tali cioè da trarre in inganno i consumatori;
 - b) non attuare forme di comunicazione che possano portare discredito all'Ente Parco;
 - c) non utilizzare il marchio su documentazione che non riguardi strettamente il campo di applicazione della concessione rilasciata. Ciò non preclude al richiedente di poter utilizzare il logo a disposizione su carta intestata da lettere prestampata;

- d) non utilizzare il logo quando la concessione non è ancora stata rilasciata o è stata revocata o sospesa o il concessionario vi abbia rinunciato;
 - e) dare libero accesso al personale dell'Ente ai fini di esercitare l'attività di controllo in osservanza delle prescrizioni contenute negli specifici regolamenti attuativi e nei relativi manuali di gestione.
6. La concessione e la relativa pubblicità è specifica per singolo prodotto, attività e servizio e non è trasferibile.

Art.7

Onerosità della concessione

1. L'uso della denominazione e dell'emblema viene concesso dietro il pagamento di un Diritto-Contributo che verrà destinato alla tutela e promozione dei prodotti , servizi ed attività di cui all'art.5 nonché alla promozione dell'occupazione in tale settore.
2. L'entità del corrispettivo viene stabilita tenendo conto del volume del fatturato del richiedente secondo modalità stabilite nei regolamenti attuativi specifici per ciascun settore.
3. Il pagamento del corrispettivo dovuto, avviene contestualmente alla firma della Convenzione e, successivamente, con cadenza annuale;
4. L'entità del corrispettivo è aggiornata annualmente, dalla Giunta Esecutiva dell'Ente Parco;

Art.8

Le procedure ed il sistema di controllo

1. Il controllo del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni prescritte dal presente Regolamento Quadro e dagli specifici Regolamenti di accesso all'uso del marchio è demandato all'Ente Parco che provvede a:
 - a) fornire informazioni relative alle modifiche/aggiornamenti legislativi;
 - b) fornire le linee guida per l'autocontrollo aziendale specifiche per tipologia di azienda e di norme;
 - c) fornire l'assistenza tecnica necessaria alla utilizzazione delle linee guida e per l'accesso ad eventuali finanziamenti necessari ad adeguamenti materiali ed immateriali.
2. L'Ente titolare ha la facoltà di svolgere, direttamente o tramite soggetti terzi, controlli nei luoghi di produzione, di lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione dei beni ovvero di prestazione dei prodotti, servizi e attività oggetto della concessione d'uso del marchio.
3. I soggetti che effettuano le verifiche ne verbalizzano l'esito e qualora rilevino usi del marchio non autorizzati o in violazione delle disposizioni del presente regolamento, dei Regolamenti attuativi, dei manuali di gestione e della convenzione di concessione stipulata, redigono processo verbale di accertamento con annotazione delle eventuali osservazioni della parte interessata.

4. I controlli dovranno essere effettuati secondo le modalità di cui ai regolamenti attuativi.

Art. 9

Le sanzioni

1. L'Ente titolare del marchio, in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché nei regolamenti attuativi, nei manuali di gestione e nella relativa convenzione stipulata, potrà in qualsiasi momento, a seconda della gravità, sospendere o revocare la concessione d'uso del marchio.
2. L'individuazione delle singole sanzioni viene demandata ai regolamenti attuativi dei diversi settori indicati all'art. 5 che precede.

Art. 10

Azioni di informazione, promozione e supporto

1. L'Ente titolare pubblicizzerà, attraverso adeguati strumenti di comunicazione, le procedure per la concessione del proprio marchio, fornendo le informazioni circa il significato e il meccanismo di funzionamento della concessione medesima in relazione agli obiettivi del presente regolamento.
2. L'Ente titolare può predisporre attività di promozione finalizzate alla valorizzazione:
 - a) del contesto ambientale e dello stato delle sue risorse;
 - b) delle competenze e professionalità degli operatori;
 - c) del repertorio storico – culturale e di relazioni che viene reso visibile attraverso le diverse attività/prodotti/servizi del marchio.
3. È facoltà dell'Ente titolare del marchio fornire, agli utilizzatori, servizi sia per la commercializzazione in circuiti brevi locali sia per l'accesso a canali distributivi all'esterno dell'area.
4. Tali servizi possono essere riassunti nei seguenti:
 - a) predisposizione di una piattaforma informatica per il commercio elettronico e la gestione di un magazzino collettivo virtuale;
 - b) assistenza per l'acquisizione di spazi di vendita nei mercati locali e l'attività fieristica sia all'interno sia all'esterno dell'area;
 - c) assistenza per la gestione di spazi di vendita collettiva all'interno della grande distribuzione organizzata italiana ed estera.

Art. 11

Il sistema informativo per la tracciabilità

1. Il marchio garantisce la provenienza del prodotto, servizio e attività dall'area di appartenenza. La garanzia di tale provenienza viene fornita attraverso un sistema di tracciabilità informatizzato che consente di risalire con certezza dal prodotto al produttore iniziale.
2. L'Ente titolare del marchio deve implementare il sistema informativo di tracciabilità e i soggetti che ottengono la concessione d'uso, devono alimentare tale sistema con i dati relativi alle loro attività, prodotti e servizi.
3. Il sistema di tracciabilità, inoltre, deve acquisire anche le informazioni relative agli esiti dei controlli al fine di:
 - a) gestire l'assistenza tecnica alle imprese per il continuo miglioramento dell'adeguamento alle normative cogenti e per l'utilizzo del sistema informativo;
 - b) predisporre eventuali programmi per il miglioramento della qualità ambientale e della sicurezza alimentare dell'area e della qualità delle produzioni;
 - c) fornire statistiche per la pianificazione e la programmazione socio – economica dell'area.

All. A)

Logo del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

